

ORDINANZA CORTE CASSAZIONE
29 maggio 2018, n. 13374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Roberta VIVALDI

Rel. Consigliere:

Uliana ARMANO

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Fatti del processo

La Corte d'appello di Ancona, con sentenza depositata il 27 febbraio 2015, ha confermato la decisione di primo grado che ha accolto la domanda di risarcimento del danno proposto dalla Impresa JJJ e Impresa assicuratrice YYY, quale assicuratrice della prima, le quali avevano chiesto di dichiarare il signor A. A., cui era stato affidato un carico di rame per il trasporto a condizioni "franco destino" alla Impresa KKK, responsabile del furto della merce e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni procurati nella misura di lire 63.105.750 oltre accessori.

Avverso questa decisione propone ricorso A. A. illustrato da successiva memoria.

Resistono con controricorso le intimato.

Ragioni della decisione

1. La Corte d'appello ha affermato che il venditore e mittente, anche dopo la consegna dei beni al vettore, conserva ex art 1689 primo comma c.c. la titolarità dei diritti nascenti dal trasporto e quindi anche quello di risarcimento del danno da inadempimento fino al momento in cui arrivate le merci a destinazione, e nella presente fattispecie non vi giunsero, o scaduto il termine entro il quale sarebbero dovuti arrivare, il destinatario ne richieda la riconsegna vettore.

Alla luce di tale principio la Corte ha ritenuto che, nell'ambito di un contratto di sub-trasporto, il sub-mittente, in caso di perdita delle cose trasportate, può far valere la responsabilità risarcitoria del suo vettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia o meno esperito l'azione. Di conseguenza ha ritenuto la legittimazione attiva Impresa JJJ quale sub-mittente. La Corte d'appello ha ritenuto non applicabili i limiti risarcitori di cui all'art. 1 legge 22 agosto 1985 n. 450 in quanto ha ritenuto accertata la colpa grave del vettore per la perdita della merce dovuta alla sottrazione per furto.

2. Il ricorso viene articolato in sette motivi definiti "di diritto processuale" ed in sette censure definite "di diritto sostanziale".

Si esaminano preliminarmente i primi sette motivi "di diritto processuale."

3. Con il primo motivo si deduce ex articolo 360 numero 3 e 4 c.p.c. violazione dell'articolo 134 comma uno c.p.c. relativa all'assenza di motivazione dell'ordinanza del giudice di primo grado che, riservata la decisione sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva del convenuto, aveva rimesso in istruttoria la causa. Sostiene il ricorrente che l'assenza di motivazione nell'ordinanza gli ha impedito di svolgere adeguate difese.

4. Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non censura adeguatamente la decisione della Corte d'appello che ha ritenuto che, in relazione alla legittimazione attiva, l'ordinanza di remissione in istruttoria, costituente implicito rigetto dell'eccezione, è assorbita dalla motivazione della sentenza definitiva sul punto.

5. Con il secondo e terzo motivo ex articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c. viene censurata la decisione della Corte di merito che ha riconosciuto la legittimazione attiva del submittente.

6. I motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logica che li lega e sono inammissibili .

La censura di violazione di legge è inammissibile perché non coglie la *ratio decidendi* della motivazione in linea con la costante giurisprudenza di legittimità per cui in tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto,

si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore, poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti. Cass, **Sentenza n. 19050 del 12/12/2003**.

Il profilo di violazione ex articolo 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile in quanto non rispetta i requisiti per la denuncia del vizio di motivazione in sede di legittimità, ma nella sostanza contesta l'accertamento in fatto della Corte di merito sulla natura giuridica del contratto di trasporto oggetto della controversia.

7. Con il quarto motivo il ricorrente censura il mancato riconoscimento della limitazione di responsabilità risarcitoria ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

Con il quinto motivo si censura l'accertamento in fatto della responsabilità del vettore per colpa ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Con il sesto motivo si censura la mancata valutazione della prova sull'esistenza degli antifurti.

8. I tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili.

Il motivi di ricorso introducono un vizio di motivazione che attinge un accertamento di fatto della Corte d'appello in ordine alla prova della colpa grave del vettore.

Si ricorda che alla presente fattispecie si applica l'art. 360 n. 5 riformulato dall'art. 54 del dl. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, che introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Cass.Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

9. Nella specie la censura dal ricorrente esula dal perimetro tracciato dal legislatore per introdurre in questa fase il vizio di motivazione e si sostanzia nel richiedere a questa Corte un nuovo esame del materiale probatorio già valutato dalla Corte di merito, inammissibile in sede di legittimità.

10. Con il settimo motivo si censura l'ammissione di capitoli di prova inammissibili da parte del tribunale in quanto volti a sostituire un documento, a spiegare una clausola, certificare un patto, vizio non sanato dalla Corte di Appello.

11. Il motivo è inammissibile perché privo di specificità in quanto non indica e non riproduce in ricorso il contenuto di capitoli di prova ammessi del tribunale al fine di consentire a questa Corte l'esame dell'interesse e della fondatezza del motivo.

12. Si esaminano ora i motivi di ricorso "di diritto sostanziale".

Con il primo motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c. si censura l'accertamento della Corte di merito in ordine legittimazione attiva del sub mittente.

Con il secondo motivo ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. si censura la confusione operata dalla Corte d'appello fra il primo contratto complesso ed il secondo contratto tipico.

13. I due motivi si esaminano congiuntamente e sono inammissibili in quanto censurano, riproponendo una censura già proposta fra i motivi "di diritto processuale" l'accertamento in fatto operato dalla Corte d'appello della natura giuridica del contratto di trasporto oggetto del giudizio.

14. Con il terzo motivo si censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. la mancata applicazione del regime relativo ai trasporti con tariffa a forcella.

Con la quarta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. si contesta che i giudici di merito non hanno applicato il principio in base al quale l'onere della prova della colpa grave o del dolo del vettore spetta al mittente.

Con la quinta censura si denuncia ex art. 360 n. 3 e 5 il mancato accertamento da parte della corte d'appello del caso fortuito.

15. I tre motivi si esaminano congiuntamente per la connessione logica che li lega e sono inammissibili .

Il ricorrente solo formalmente denuncia un vizio di violazione di legge, ma ancora una volta censura gli accertamenti in fatto operati dalla Corte d'appello sulla sussistenza della colpa grave del vettore per il furto della merce e l'assenza del fortuito. Il vizio di motivazione denunciato non corrisponde al vizio di motivazione di cui al nuovo articolo 360 n. 5 c.p.c. e dà ingresso in sede di legittimità ad una censura sulla motivazione con una richiesta di una rivalutazione del materiale probatorio.

16. Con il sesto motivo si contesta il risarcimento liquidato come debito di valore invece che di valuta.

La censura è inammissibile perché priva di specificità in quanto, riproducendo pedissequamente il motivo di appello sul punto, non coglie la *ratio decidendi* della Corte d'appello che ha confermato la statuizione del tribunale sulla natura di debito di valore del vettore per la perdita della cosa trasportata, chiarendo che l'azione esercitata dalla società Impresa JJJ nei confronti dell'attuale ricorrente è un'azione diretta, mentre quella esercitata dalla compagnia Impresa assicuratrice YYY è un'azione di surroga.

17. Con il settimo motivo si censura ex articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c." la non condivisibile valutazione della domanda riconvenzionale e/o responsabilità aggravata, là dove non vuole considerare la denunciata discrasia tra l'atteggiamento stragiudiziale di parte attrice Impresa JJJ per cui continuava a commissionare a A. A. trasporti della stessa merce sulla stessa tratta dopo il furto del quo e l'atteggiamento processuale di parte appellata che giunge infine ad imputare all'appellante una colpa grave o addirittura un dolo eventuale inconciliabile evidentemente con detto rinnovo dei medesimi rapporti commerciali, e quindi da ritenersi del tutto strumentale ai fini del risarcimento.

18. Il motivo è inammissibile in quanto riproduce lo stesso motivo formulato davanti alla Corte d'appello senza censurare la decisione della corte d'appello che mette in evidenza che l'integrale accoglimento della domanda attrice comporta il rigetto della riconvenzionale in quanto dall'accoglimento della domanda attrice, confermata in grado d'appello, deriva che il comportamento processuale e sostanziale delle odierne appellate non può ritenersi connotato dall'ingiustizia.

Il ricorso conclusivamente va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 4.800,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Il Presidente: VIVALDI
Il Consigliere estensore: ARMANO

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2018.

Il Funzionario Giudiziario